



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>CURRO'</b>	<b>CARMELO LETTERIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CALA'</b>	<b>ROSARIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>OCELLO</b>	<b>MARIA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2176/2018  
depositato il 14/05/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 6525/2017 Sez:23 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di MILANO  
contro:

**difeso da:**  
CAMPANELLA FABIO  
VIA VINCENZO MONTI 2 20147 MILANO

**proposto dall'appellante:**  
AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 1

**Atti impugnati:**  
PROVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° N. 385-2016 ALTRI TRIBUT  
2016

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2176/2018

UDIENZA DEL

24/10/2019 ore 15:00

N°

**77/2020**

PRONUNCIATA IL:

**24/10/2019**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**17/01/2020**

Il Segretario

**Marinella Russo**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Milano 1 ( in appresso Dogana o Ufficio) impugna la sentenza nr. 6525 dell CTP di Milano depositata il 23/11/2017 (in appresso sentenza ) che aveva accolto il ricorso di ( in appresso Societa' o contribuente) avverso avviso di provvedimento irrogazione sanzioni nr 277100-385-2016 Trib Erariali 2016.

**FATTO** La società ricorrente ha presentato tempestiva impugnazione alla Commissione avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. 277100-385-2016 dell'importo di euro 5.198,15 L'atto impugnato è stato emesso a seguito di P .V. di C. con cui l'Agenzia delle Dogane ha rilevato il ritardato pagamento di complessivi euro 43.573,82 relativo a diritti doganali del conto periodico/differito n. 5402/X in scadenza alla data del 23.08.2016 in violazione dell'art. 109 e 110 del Reg. UE952/2013, art. 77 comma 2 del TULD- D.P.R. 23.01.1973 n. 43. La società ricorrente ha presentato tempestiva impugnazione rilevando di svolgere attività di spedizioniere doganale e, di seffettuare in modo continuativo operazioni di sdoganamento per i propri clienti, di avvalersi del regime previsto dall'art. 78 del TULD che consente agli spedizionieri, di ottenere la disponibilità della merce senza il preventivo versamento dei diritti doganali liquidati, previa annotazione del loro ammontare su apposito conto di debito, con onere di provvedere al saldo del debito accumulato entro i due giorni successivi alla liquidazione dello stesso da parte della dogana. La stessa ha precisato di aver prestato fidejussione per euro 150.000,00 in data 06.03.2013 al fine di garantire che in diritti doganali siano sempre coperti. Ha quindi precisato *di non aver potuto provvedere al versamento dei diritti doganali liquidati il 23.08.2016 per complessivi euro 43.575,82*, di essersi tuttavia avvalsa del **ravvedimento operoso** effettuando due versamenti, a mezzo bonifico bancario, rispettivamente in data 02.09.2016 ed in data 05.09.2016 versando diritti, interessi e sanzioni. La ricorrente ha quindi sostenuto l'illegittimità dell'atto impugnato *per mancata considerazione del ravvedimento operoso parziale* eseguito portando a sua difesa diversi documenti di prassi , circolari e risoluzioni,. ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio. L'Agenzia delle Dogane si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità formale e sostanziale dell'atto emesso rilevando come, a fronte dell'agevolazione del pagamento periodico differito, il debito debba essere soddisfatto alla scadenza stabilita dall'autorizzazione sostenendo la perentorietà del termine di scadenza. L'Ufficio ha quindi sostenuto che con i due versamenti effettuati la società diede corso al solo pagamento dei diritti doganali e non delle sanzioni sostenendo la non invocabilità, nel caso di specie, dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente. L'Ufficio ha concluso chiedendo la conferma dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio. La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 con la seguente motivazione “ *Non è contestato che la società ricorrente abbia provveduto ad effettuare il ravvedimento operoso parziale, effettuando quindi due bonifici bancari: il primo in data 02.09.2016 con versamento dell'importo di euro 15.548,20 (doc.2) ed il secondo in data 05.09.2016 versando l'importo di euro 28.025,62 (doc. 3). La stessa ha precisato come il ravvedimento fosse parziale e come i due versamenti dovevano essere imputati, per ciascuno di essi parte al capitale, parte agli interessi e parte alle sanzioni, residuando un dovuto di euro 572,89 non coperti dal ravvedimento. In via preliminare deve dirsi che il ravvedimento parziale è ammesso in base alle circolari citate dalla ricorrente ed in base allo stesso provvedimento dell'Agenzia delle Dogane di Genova 1 (doc. prot. 37048 R.U. Del 15.10.2015) contenente le istruzioni da seguire in caso di ravvedimento operoso per ritardato pagamento dei diritti doganali provvedimento che*

*richiama la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67 /E. Del pari l'art. 77 comma 2 del T.U.L.D prevede che, quando l'operatore non si avvale della facoltà di effettuare il pagamento in contanti, il versamento possa essere fatto con bonifico bancario. Nel caso di specie avendo la società provveduto ad effettuare i due versamenti a mezzo bonifico bancario non vi è indicazione negli stessi di quale parte dell'importo versato doveva essere imputato al capitale, agli interessi ed alle sanzioni. La sanzione comminata è quindi illegittima posto che l'Agenzia delle Dogane non ha tenuto conto dei due versamenti effettuati dalla società a fronte del ravvedimento operoso parziale, non contestato, con la conseguenza che l'atto impugnato deve essere annullato. La Dogana impugna la sentenza affidando l'atto di appello al seguenti motivi violazioni e falsa applicazione dell'art 13 del D.lgs 472/1997 , Nel caso di specie assume rilevanza giuridica l'istituto del pagamento periodico differito ai sensi dell'art 79 co.1 del Tuld , con il quale l'Amministrazione gli concede un conto di debito nel quale confluiscono tutti gli importi relativi ai diritti doganali liquidati in un determinato intervallo di tempo fissato dalla stessa Dogana assistito da una congrua garanzia. Invece nel caso di specie ha provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto frazionandolo , in modo del tutto arbitrario, in due rate , rispettivamente in data 02/09 e 05/09 oltre il termine di scadenza stabilito dall'Amministrazione.. Si ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Società appellata, comunque che non si siano verificati i presupposti per l'applicazione dell'art 13 del D.Lgs nr 472/1997 in materia di ravvedimento operoso , in quanto il pagamento della sanzione non e' stato effettuato affatto. Esso si perfeziona con il pagamento del quantum dovuto , oòtre interessi e sanzione direttamente calcolati dal contribuente. Nel caso di specie il contribuente ha versato soltanto i diritti doganali dovuti e non anche gli interessi e le sanzioni sicche' il ravvedimento non si e' realizzato. Anche le circolari della Amministrazione invocate dalla parte puntualizzano che il ravvedimento parziale e' possibile qualora ne venga indicata la quota di sanzione con il relativo codice tributo il versamento e gli interessi al fine di avere evidenza dell'intenzione del contribuente di avvalersi del beneficio del ravvedimento operoso.. Conclusioni accogliere l'appello e dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'atto impositivo emesso dallo scrivente.. Si costituisce parte privata ed eccepisce che la modalita' di pagamento a mezzo bonifico bancario, imposta dalla Dogana, e' legittima ed il fatto che sia effettuato in modo unitario la parte di capitale, sanzione da ravvedimento ed interesse dipende dall'organizzazione contabile interna impossibilitata ad una individuazione delle causali dell'importo versato. Chiede il rigetto dell'appello proposto con la conseguente conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.*

**MOTIVAZIONE** Il contendere e' se le modalita' di pagamento da parte del contribuente in un versamento unico delle tre causali del ravvedimento operoso, capitale, sanzione da ravvedimento e interessi abbia efficacia per l'ottenimento del beneficio. Premesso che la modalita' del pagamento con bonifico e' prevista dalle disposizioni di prassi della stessa Dogana il pagamento e' stato effettuato in un periodo in cui la Società non era sottoposta ad un controllo della stessa Dogana , aveva gia' presentato e liquidato i dazi doganali e iva di una domanda di importazione presentata alla stessa dogana che al momento della registrazione dell'istanza la Dogana aveva registrato nella sua contabilita' il credito in linea capitale con la data di esigibilità vantato per quell'importazione. Sicche' il versamento parziale poteva essere benissimo riconciliato con quanto in contabilita' ed imputarlo a capitale , sanzione da ravvedimento ed interessi, calcoli automatici effettuati in modo autonomo dall'elaboratore con le regole di riparto composto e sottocento che sicuramente sara' inserito nel programma gestionale della stessa dogana. Sicche' il pagamento delle tre causali con un unico importo la Dogana ha contezza immediata dei singoli importi e come tale imputare la parte di

capitale al debito ed accreditare la sanzione e gli interessi ai rispettivi conti di entrata. La mancanza di indicazioni di causale nel pagamento parziale non e' di ostacolo all'accesso al ravvedimento operoso perche la Dogana a fronte di un credito verso un operatore individua la composizione delle tre causali che l'operatore effettua. D'altronde nella fattispecie si deve considerare che il versamento in una situazione di accessibilita' al ravvedimento operoso non puo che essere fatto che a tale titolo. In conclusione la Societa' ricorrente ha effettuato versamenti parziali che non potevano essere che ravvedimenti operosi perche' non esiste ragione che in una situazione del genere la Societa' rinunci a cio. La Societa', a differenza di quanto sostenuto dalla Dogana ha fatto dell'utilizzo dell'art 13 del D.Lgs nr 472/1997 un uso legittimo sicche' si rigetta il motivo di appello della Dogana . Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello e conferma l'annullamento del provvedimento oggetto del contendere . Spese del grado secondo soccombenza che si liquidano in €2.000,00 complessivi.

Milano li 24/10/2019

Il Relatore



Il Presidente

